

Torino, 21 gennaio 1986

La FIAT AUTO S.p.A., assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

la FIM-FIOM-UILM,

effettuato una verifica sulle situazioni di applicabilità in relazione a quanto previsto dal protocollo sottoscritto il 1 Settembre 1983 e allegato al C.C.N.L. 1/9/1983, in merito alla riduzione di orario di 8 ore prevista dal punto 2, comma 2°, del citato protocollo, hanno convenuto quanto segue.

Il permesso individuale retribuito da fruire in un gruppo di 8 ore maturerà in ragione d'anno per i lavoratori addetti alla produzione e manutenzione e ai relativi servizi di supporto degli stabilimenti produttivi.

Rimangono pertanto esclusi tutti i lavoratori che svolgono attività nelle funzioni amministrative e di servizi degli stabilimenti come da allegato, i lavoratori di tutte le funzioni degli Enti Centrali e della Commerciale (compresa la Ricambi), anche se operano all'interno degli stabilimenti, nonché i lavoratori della Costruzioni Stampi.

Per l'individuazione dei lavoratori interessati a tale riduzione di orario si fa riferimento alla struttura organizzativa della FIAT AUTO S.p.A. alla data del mese di dicembre 1985.

Il pagamento dei 40 minuti maturati nel corso del mese di dicembre 1985 verrà effettuato, per i lavoratori che risulteranno interessati, con il saldo della retribuzione di gennaio in pagamento al 27 febbraio, così come previsto dal verbale del 13 gennaio 1986.

Negli stabilimenti di Termoli, Termini Imerese, Cassino (compreso l'Officina di Avellino) e Sulmona la riduzione di orario riguarderà comunque tutti i lavoratori interessati ai turni avvicendati.



ALLEGATO

Sono esclusi dall'applicazione della riduzione di orario prevista dal punto 2, 2° comma del Protocollo 1° Settembre 1983 allegato al C.C.N.L. 1.9.1983, il personale (impiegati, intermedi, operai) de le seguenti funzioni e servizi di stabilimento :

acquisti, amministrazione, personale e organizzazione (compresi anche sicurezza industriale, servizi generali e segreteria di stabilimento), sistemi.

